

MEETING DI RIMINI
WEBINAR
“FINALMENTE UNA PRO-COMMUNITY TAX?”
22 AGOSTO 2023, H 14 -



INTERVENTO DI DOMENICO MENORELLO
coordinatore network “Ditelo sui tetti”
(traccia non rivista)

Premessa

Amici carissimi, “Ditelo sui tetti (Mt, 10,27)” è un network informale di circa un centinaio di associazioni (cfr. www.suitetti.org), aperto al contributo di ogni altra realtà associativa, che ha lo scopo di dare ascolto al desiderio di un giudizio comune e pubblico (di qui la denominazione tratta dalla citazione di Matteo, 10,27 “sui tetti...”) sulle dinamiche normative ritenute influenti sulla concezione dell’umano.

Nel pieno rispetto della ricchezza associativa e della peculiarità di ciascuna associazione, il network si propone, perciò, di operare in un ambito pre-politico, quando appaia utile -per una maggiore incisività e una più chiara testimonianza- promuovere congiuntamente (e sinodalmente) letture critiche e proposte de iure condendo in un dialogo pubblico con player culturali e con i decisori politici, basato sulla ragionevolezza o meno di opzioni discendenti da diverse concezioni antropologiche.

La rete “sui tetti” cura e aggiorna, a tale scopo, una agenda pubblica allo stato di 65 obiettivi concreti e 10 priorità, suggeriti da una visione di persona, secondo cui in ogni circostanza (specie nella povertà e nella fragilità) vi è un valore assoluto, in quanto sempre segno di una domanda di infinito e relazione con il “noi” e l’“altro da sé”. L’agenda è un tentativo in progress di declinare, perciò, la sussidiarietà in tutti i settori della vita civile (vita, famiglia, scuola, giustizia, sanità, welfare, ambiente, diritti). Tali contenuti sono stati discussi e proposti, dal 2019, in decine di incontri pubblici in tutte le aree territoriali italiane, attraverso i quali il network ha coinvolto e collabora con centinaia di personalità della cultura, del diritto, della medicina, del no profit, dell’episcopato, che hanno anche favorito la pubblicazione di 5 libri.

Proprio dal descritto tentativo culturale, possiamo trarre alcune questioni, che riteniamo essenziali per un percorso di riforma tanto decisivo per il Paese, quale è quello di una riforma fiscale di respiro generale e strutturale, come appare quella voluta dal Legislatore con la legge delega n. 111/2023, pubblicata appena qualche giorno fa, il 9 agosto 2023.

*Tale convinzione ha motivato il nostro network a proporre nel corso dei lavori parlamentari alcune integrazioni a tale testo, raggruppandole in contenuti ritenuti omogenei, sulla base, cioè, di alcuni “canoni” interpretativi delle stesse proposte integrative. **Solo alcune delle indicazioni sono rinvenibili nella legge - delega approvato dal Parlamento, cosicché diviene essenziale la prossima fase della decretazione delegata.***

In effetti, il nodo arriverà a breve al pettine. Il tempo stringe, ma non è finito! È noto, infatti, che ogni riforma di ampio respiro ha un “primo tempo” con una legge-delega del Parlamento che indica i criteri, mentre la vera e propria normativa viene -appunto- “delegata” al Governo, che adotterà già nei prossimi mesi i primi “decreti legislativi delegati”, contenenti la vera e propria normativa che verrà applicata.

Parte prima – Le ragioni (almeno alcune ...)

1) ALL'ORIGINE, UN BIVIO ANTROPOLOGICO.

Siamo innanzitutto persuasi che la scrittura di una simile riforma debba essere accompagnata da una presa di coscienza delle implicazioni culturali della stessa e, quindi, dalla scelta del campo antropologico in cui si vuole giocare.

Tommaso d'Aquino da secoli insegna che una legge, una norma “non [è] che una prescrizione della ragione, in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità”¹. Una decisione normativa, dunque, “sceglie” -sempre! - qualcosa ritenuto un “bene per tutti” e indirizza -sempre! - l'intera comunità civile verso quello stesso ritenuto “valore”. Ce lo indica, con molta immediatezza, anche il linguaggio, che utilizza l'aggettivo “legale” come sinonimo di “buono”, di “positivo”.

Se questa è la caratteristica “educativa” di ogni scelta legislativa, a maggior ragione una riforma strutturale deve “scegliere” quale sia il “bene” che indica.

E non vi è nulla di scontato, perché, nel “cambio d'epoca” di cui Papa Francesco parla almeno dal 2015² non c'è più alcun “valore” consolidato.

In effetti, da circa una decina d'anni (seppur con qualche anticipazione, quale, ad esempio, la legge n. 194/1978) l'ordinamento giuridico conosce una sorta di costante e progressiva “fibrillazione valoriale”, riferibile proprio al frequente venire meno di “certezze” di impianto costituzionale che per decenni non erano mai state poste in discussione.

Per oltre sessant'anni, cioè, il Parlamento ha legiferato pressoché solo su materie amministrative, fiscali, economiche, del welfare et similia, mai invadendo lo statuto delle convinzioni esistenziali più profonde, in particolare non ponendo in discussione l'assolutezza del valore della vita in qualsiasi condizione essa si trovi, nonché rispetto a un paradigma dell'umano intrinsecamente connotato da una dimensione relazionale con l'altro da sé e con il reale. Tali valori antropologici venivano considerati socialmente acquisiti, cosicché il diritto non è intervenuto per decenni se non per confermare, magari solo formalmente, l'impianto assiologico tradizionale.

La scelta del campo assiologico della Costituzione, perciò, si riferiva a una concezione dell'uomo, secondo cui la vita ha sempre un valore assoluto, perché è “data” e non è nella disponibilità della “misura umana”, in quanto nell'esistenza viene sempre riconosciuto un grido, una domanda che chiede e cerca l'altro da sé soprattutto nelle condizioni di fragilità. Dunque, non si estirpa mai dall'umano un anelito di speranza, di senso, specie nelle situazioni di debolezza. Come suggestivamente ricorda il poeta Montale: “sotto l'azzurro fitto / del cielo qualche uccello di mare se ne va / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: «più in là!»”³. Mutando la sintesi di questa visione antropologica da un pensatore laico quale Dario Antiseri, “l'uomo non è un costruttore di senso, bensì un mendicante di senso”⁴.

Tale concezione implica di riconoscere non solo l'assoluto valore di ogni istante di vita, ma anche che l'umano è strutturalmente aperto all'altro, cosicché la dinamica relazionale è considerata consustanziale all'essere, fino alla scelta dell'art. 2 della Costituzione che ritiene proprio le “formazioni sociali” condizioni stesso per lo “svolgimento” della “personalità” dell'uomo.

Per quanto, dunque, di specifico interesse per la riforma fiscale, si dovrà considerare che questo modello antropologico orienta sia nel senso di considerare in senso assoluto ogni condizione

¹ TOMMASO D'AQUINO, *Somma teologica*, I pars, q. 90, a. 4

² PAPA FRANCESCO, *Incontro con i rappresentanti del V convegno nazionale della Chiesa italiana*, Firenze, 10 novembre 2015

³ EUGENIO MONTALE, *Maestrale*, in *Ossi di Seppia*, 1925

⁴ DARIO ANTISERI, *Perché l'uomo continua a credere*, Morcelliana, 2020

umana, specie quella fragile, sia di presupporre che “al centro della Costituzione c’è la persona, cioè, sempre un «noi». Non c’è l’individuo. È una concezione evangelica che è stata fatta propria da tutti i padri costituenti, di ogni credo e sensibilità politica”⁵.

Tale antropologia costituzionale è stata, però, improvvisamente contestata da un notevole incalzare proprio di eventi giuridici, leggi, sentenze, provvedimenti⁶

Non è più, evidentemente, l’ “umano della costituzione” il nerbo culturale sotteso a un sì sensibile fenomeno di nuova produzione normativa, amministrativa e giurisprudenziale.

Questo “nuovo diritto” appare piuttosto contrassegnato dai tratti del modello antropologico di un “neo-individualismo”, del quale, la prima evidenza è quella indicata da Alfredo Mantovano dal 2019, ovvero la affermata equivalenza fra la “dignità” della vita e una assoluta “autodeterminazione”⁷. Ma se il valore della vita risiede nella capacità del singolo di essere totalmente autodeterminato, autonomo, possessore del reale, allora quando la persona non è in queste condizioni, ma nella fragilità, nella debolezza, nella malattia irreversibile, il suo valore e il suo significato diminuiscono e la sua vita può essere scartata. Così,

⁵ Card. **MATTEO ZUPPI**, *Lettera alle istituzioni*, in *Avvenire*, 1° giugno 2022.

⁶ Impressionante l’incalzare di leggi, provvedimenti e sentenze apparsi nell’ultimo decennio, che in questa sede basterà solo accennare, al fine di comprendere l’emersione, nel diritto, di pretese proprie di una matrice antropologica radicalmente diversa. Ne citiamo solo alcune.

- **2015**: la legge **55** contesta la responsabilità (anche) sociale del matrimonio, rendendone facilissima la risoluzione del legame matrimoniale, e derubricandolo a fatto privato, giacché può essere sciolto anche senza ricorrere al Giudice;
- **2016**: la legge **76** crea modelli intitolati alla “famiglia”, negando però la necessità di relazioni tendenzialmente fedeli, stabili e reciprocamente responsabili, nonché vocate strutturalmente alla nascita di nuove vite;
- **2017**: la legge **219** per la prima volta spezza l’assioma costituzionale, secondo cui la “vita” ha valore assoluto in qualsiasi circostanza, introducendo la tutelabilità solo della “vita dignitosa”, altresì lasciando il perimetro di tale “dignità” al mero soggettivismo⁶;
- **2018 e 2019**: la Consulta (ordinanza 207/2018 e sentenza 242/2019) per due volte intima al Parlamento di introdurre per legge il suicidio medicalmente assistito, dunque accettando il principio di tutela prioritaria da parte del SSN della sola “vita dignitosa”⁶;
- **2020**: con Circolare 12 agosto 2020, il Ministero della Salute inizia la “privatizzazione” dell’aborto, favorendo la soluzione chimica domiciliare con la pillola RU486 e relegando la donna in uno spazio solitario, privo persino del sostegno ospedaliero;
- ancora nel **2020**: il 4 novembre la Camera licenzia il c.d. “Ddl Zan”, con il tentativo di imporre il soggettivismo e il relativismo verso il reale propri dell’ideologia “gender”⁶;
- nell’ottobre **2020**, AIFA elimina la prescrizione medica per le minorenni per l’assunzione della pillola antinidatoria Ellaone, il cui conclamato effetto è di impedire all’ovulo fecondato di impiantarsi nell’endometrio, ma senza che di tale realtà vi siano coscienza e responsabilità, né sostegno;
- Nel dicembre **2021**, la Camera dei deputati approva il 9 dicembre 2021 la Pdl per il “suicidio assistito” negli ospedali per vite considerate “non dignitose” (c.d. “pdl Bazoli”), che ha poi assunto, nel 2022, il n. ddl 2553 al Senato, decaduto per l’anticipato scioglimento del Parlamento⁶, mentre nello stesso periodo era stato richiesto il referendum per legittimare l’omicidio del consenziente, dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale⁶;
- Nel settembre **2021**, dopo la legge 2 dicembre 2016, n. 242, Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12348 del 19/12/2019 sull’uso personale di sostanze tossicodipendenti⁶, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali approvano il testo unificato Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini)⁶, per la legalizzazione di sostanze stupefacenti, accompagnata da un’omogenea iniziativa referendaria nel 2022, anch’essa respinta dalla Corte costituzionale;
- Nel settembre **2021**, dopo la legge 2 dicembre 2016, n. 242, Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12348 del 19/12/2019 sull’uso personale di sostanze tossicodipendenti⁶, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali approvano il testo unificato Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini)⁶, per la legalizzazione di sostanze stupefacenti, accompagnata da un’omogenea iniziativa referendaria nel 2022, anch’essa respinta dalla Corte costituzionale.
- Nel **2023** sono molte le voci che si oppongono all’allargamento penale degli atti con cui, tramite la maternità surrogata, il corpo di una donna, una gravidanza vengono “affittate” e si dispone della vita di un bambino, strappandolo alla donna che lo ha partorito.

⁷ Cfr. **AA.VV.**, *Diritto o condanna a morire per vite inutili?* Cantagalli, 2019, cit.

l'esistenza non ha più un valore assoluto in ogni circostanza, dunque sempre, ma diviene a "dignità variabile": quando l'esistenza diviene debole, fragile, un "insuccesso", la sua dignità viene meno, fino ad essere negata, e lo sbandierato mito dell'autodeterminazione si risolve nella logica e nella "cultura dello scarto", secondo l'ulteriore acutissima intuizione di Papa Francesco⁸.

Inoltre, se conta solo l'"autoreferenzialità", come ha indicato il Presidente dei Vescovi Italiani, Card. Matteo Zuppi nel messaggio per la festa dell'Assunta del 2022⁹ ripreso, sul punto, anche nell'intervista del 3 settembre successiva del Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin¹⁰, la realtà, gli altri, i legami umani diventano fattori negativi, pregiudicanti la cifra dell'autodeterminazione, unica leva del valore del singolo, e quindi i condizionamenti naturali, le relazioni con i propri simili, e le relative responsabilità vanno negati, rimossi o almeno limitati il più possibile. Illuminante, sul punto, Stefano Zamagni: "Noi viviamo l'epoca della seconda secolarizzazione. La prima era comportarsi *etsi deus non daretur*. Oggi siamo entrati nella seconda secolarizzazione di cui però nessuno vuol parlare. Questa seconda secolarizzazione è ben resa da quest'altro aforisma: bisogna comportarsi *etsi communitas non daretur*, come se la comunità non esistesse"¹¹.]

Così, "*L'Io, sciolto da ogni legame, si crede l'Unico e sente gli altri estranei e nemici*"¹².

Quindi, se nella concezione dell'umano della Costituzione la relazione umana é percepita come volano di sviluppo della persona, essa nel campo neo-individualista dell'esaltata autodeterminazione diviene invece un grave "limite" per la libertà, così come le stesse condizioni del reale e della natura umana¹³ appaiono ostacoli da rimuovere per le sempre più indeterminate pretese soggettive di misurare tutto e di pretendere tutto.

Possiamo a questo punto affermare con grande chiarezza che l'attuale ordinamento fiscale è pienamente intriso di una cultura individualista, tant'è che la famiglia non esiste in quanto tale, ma è una giustapposizione di individui per i quali l'assoggettamento fiscale viene considerato a parte e singolarmente e in cui spesso entrano in gioco scale di equivalenza per i vari soggetti, in cui la situazione del singolo è persino peggiore rispetto a una ipotesi di vita solitaria.

In questo senso si colgono le proposte del network "Ditelo sui tetti" e appare evidente come una riforma strutturale quale quella fiscale debba prendere posizione fra i due modelli antropologici sintetizzati¹⁴.

Quale dei due verrà ritenuto un "bene" e promosso come tale nella società italiana? Un individuo autoreferenziale e isolato, penalizzando le relazioni e le "sue" formazioni sociali" o una persona che -sempre per continuare la parafrasi dell'art. 2 Costituzione- "si sviluppa "nelle stesse, le quali andranno allora, e all'opposto, valorizzate e favorite?

⁸ PAPA FRANCESCO, *Udienza generale*, Roma, 5 giugno 2013

⁹ Card. MATTEO ZUPPI, *Riaprire ora vita e speranza. Disincanto, valori e scelte forti*, Avvenire, 13 agosto 2022

¹⁰ Card. MATTEO ZUPPI, intervista a *L'Osservatore romano*, cit.

¹¹ STEFANO ZAMAGNI, *Intervista all'Osservatore Romano*, 22 maggio 2019

¹² Card. MATTEO ZUPPI, omelia Meeting Rimini, 20 agosto 2023

¹³ Per la "natura" intesa solo come "ambiente naturale", si assiste, invece, nella contemporaneità ad una esaltazione dello stesso, affermato, però, nel senso di prefigurare una tendenziale condizione ottimale ambientale senza il fattore umano, considerato come il principale fattore di disequilibrio. Tutto torna, dunque ...

¹⁴ *In ciò consiste lo scopo del nuovo lavoro culturale di tante persone singole e associate, fra cui anche il network di circa cento associazioni "Ditelo sui tetti", che sviluppano una riflessione operosa e condivisa per accorgersi della filigrana dell'umano di nuovo conio trascinata dal "cambio d'epoca" e per proporre a tutti, "sui tetti" appunto, un giudizio su quale proposta antropologica sia più ragionevole* (www.suitetti.org)

Tale necessità ci deve portare a respingere da subito ogni ipotesi “minimalista” di applicazione della legge delega sulla famiglia, che potrebbe risolversi, ad esempio, in qualche ritocco alle attualmente irrisorie somme deducibili per il coniuge a carico rispetto ai redditi dell’altro coniuge (purché questi ultimi siano contenuti in soglie talmente basse il che svela come, al più, allo stato attuale vi siano misure assistenziali e non inscrivibili alla categoria di un fisco giusto verso la famiglia).

Non è scontato che una delega del Parlamento venga attuata congruamente. C’è già un triste precedente, quello della legge delega 29 dicembre 1990, n. 408, riguardante proprio un auspicato passo di equità fiscale per i nuclei familiari, che rimase del tutto ignorato da parte del Governo.

Nessun *maquillage*, quindi. O ci sarà una grande riforma, in cui, cioè, emergerà un nuovo soggetto passivo nell’ordinamento tributario, la famiglia in quanto tale, o l’occasione sarà fallita.

Come ha chiesto il cardinale Zuppi nella messa di apertura del Meeting, dobbiamo giudicare se assumere, nei fatti, che l’io esiste solo con il tu e con il noi”¹⁵

Altrimenti si rimarrà nell’ingiusto individualismo attuale

*

2) UNA NECESSARIA SCELTA SOCIALE: LA FAMIGLIA O LA DISSOLUZIONE.

Sarebbe un grave errore sottrarsi alla consapevolezza del dirimente impatto culturale che una riforma come questa avrà nel Paese.

Ma quand’anche si volesse ignorare la inevitabilità di una scelta antropologica fra l’“io” e il “noi”, si dovrà aver presente almeno un altro ineludibile fattore. Di mera necessità!

Il Ministro Giancarlo Giorgetti qui a Rimini, ieri 21 agosto, non ha usato mezzi termini: “*non c’è nessuna riforma previdenziale che terrà nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo*”.

Ascolteremo i dati del prof. Blangiardo, per convincerci di quanto sia, purtroppo, una facile profezia quella di Giorgetti; **c’è un baratro verso cui corre la società italiana: il tracollo demografico**. Se non si inverte velocemente, decisamente, radicalmente il *trend* del calo drammatico dei nuovi nati, il *countdown* è iniziato: fra pochi decenni il welfare italiano non esisterà più. Non vi saranno forza attive sufficienti né per le pensioni, né per le scuole, né per gli ospedali. La *res publica* non potrà reggere.

Nessuno può allora negare che una nuova stagione della natalità potrà sorgere di nuovo se si decide di scommettere sulla famiglia con figli, in particolare mettendo al centro, come un “sole” attorno a cui tutto deve girare, la maternità. Una scommessa che non ammette più mezze misure. Siamo giunti all’ “o la va, o la spacca”. È il tempo della chiarezza: si dica chiaramente se è questa la principale sfida che si vuole affrontare o meno. Davanti a noi ci sono solo uno slancio entusiasta o un “girare la faccia dall’altra parte”.

Ogni altra misura corrisponderà alla seconda opzione.

*

3) SORRISINI? NO, GRAZIE!

C’è un ulteriore profilo da cui vogliamo e dobbiamo mettere da subito in guardia i decisori. Siamo troppo abituati ai “sorrisini” o alla retorica del “sarebbe bello ma non ci sono soldi”.

Non solo questa posizione indica che non si crede che vi sia una scelta antropologica da assumere e/o, almeno, che l’Italia sta correndo verso il dirupo sociale. **Questa posizione rappresenta anche una autentica menzogna. È una colossale mistificazione.**

¹⁵ Card. **MATTEO ZUPPI**, Omelia Rimini, 20 agosto 2023, in <https://it.clonline.org/news/chiesa/2023/08/21/zuppi-omelia-meeting>

Se si vuole davvero stimare il “costo” delle famiglie, allora si deve prima e, una volta per tutte, stimarne la valenza sociale.

Quanto vale, anche in termini economici, la cura dei genitori per i figli? In tutte le età, dalle esigenze della prima infanzia, alle esigenze della fase della prima scolarità, all’istruzione principale, come quella sportiva, musicale, ai viaggi, alle esigenze sanitarie, preventive come quelle acute o alle infinite necessità “relazionali”? E quanto vale la cura del nucleo familiare verso chi si ammala, chi invecchia, chi si trova nella più varie difficoltà di cui la vita è costituita? Infatti, se le famiglie continueranno a essere frustrate, penalizzate, non stimate specie sulla base di valori assiologici iper-individualisti, a tutti questi interventi dovrà provvedere lo Stato.

Si faccia allora una stima economica, si quantifichi (al netto dell’imponderabile valore degli affetti) quanto costerebbe allo Stato provvedere a tutti questi interventi per la vita di ciascuno e si veda quanto manca per “pareggiare” questo valore rispetto all’attuale struttura del fisco in Italia. Solo sulla base di tale parametro si giudichi più o meno “oneroso” per lo Stato cambiare di segno rispetto alla famiglia nell’a riforma fiscale in corso! E si abbia il coraggio di dire a chiare lettere se lo Stato rispetti il ruolo pubblico che la famiglia svolge nella società o, al contrario, non abbia ragione la Corte costituzionale nel giudicare il “*sistema fiscale italiano AVARO nel sostegno alle famiglie*” (Corte costituzionale n. 209/2022).

Chiediamo al legislatore di essere finalmente consapevole che, a tacer d’altro, anche per chi non vi crede, **la famiglia è un vero e proprio “sostituto di spesa pubblica”!** E, nell’assumere le gravi decisioni che si stagliano nei prossimi mesi, espliciti quanto “costerebbe” allo Stato non essere “sostituito” ...

Parte seconda

ALLORA ...:

Le associazioni avevano avanzato specifiche e articolate proposte per declinare la scelta di campo antropologico di cui si è detto¹⁶.

Quale il risultato della legge – delega approvata dal Parlamento il 4 agosto 2023?

Questo: “*Art 2. a) fermi restando i principi della progressività e dell’equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese*”.

Dunque, è vero: la famiglia è fra i “principi” e la Commissione Finanze di Osnato e Del Barba ha -per fortuna- aggiunto nella disposizione un avverbio molto significativo, “**soprattutto**”.

Quindi, dovremmo intendere -e a questo dato lessicale ci aggrapperemo con tutta la determinazione- che la famiglia è il principio ispiratore “sopra” “tutti” gli altri obiettivi della Riforma.

Non è poco, anche se ancora la scelta di cambiare il soggetto passivo di riferimento non è stata assunta. È potenzialmente la logica conseguenza di quel “soprattutto”. Ma non sempre il legislatore assume quale suo principale paradigma la logica ...

Ancora. **Il Testo prevede il riordino IRPEF tenendo presente la “composizione del nucleo familiare” e i “costi sostenuti per la crescita dei figli”, alla tutela del bene costituito dalla casa e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare; ...”.**

Anche in questo caso, le indicazioni positive non mancano.

¹⁶ Cfr. <https://www.suitetti.org/wp-content/uploads/2023/08/CONTRIBUTO-SUI-TETTI-SU-DELEGA-FISCALE-A-COMMISSIONE-FINANZE-18-5-2023.pdf>

Ma permane il rischio che esse non vengano lette alla luce di quel cambio di paradigma soggettivo e culturale che deve accompagnare la riforma in corso.

Molti sono, cioè, i modi con cui il Governo, nella decretazione delegata, potrà considerare, nel rimodulare l'IRPEF, la "composizione del nucleo familiare" e i "costi per i figli.

Quindi si deve ribadire che, se la delega verrà letta solo al fine di introdurre ritocchi alla situazione attuale, verrà mancata una occasione storica.

La riforma dovrà, invece, interpretare i criteri della delega nel senso proposto, ad esempio, del prof. Contrino, cioè, guardando finalmente alla famiglia come tax unit a sé stante, dotata di una soggettività giuridica di diritto tributario e distinta rispetto a quella di suoi membri¹⁷.

A questo punto, il legislatore delegato dovrà valutare quale modello assumere: il quoziente familiare, il fattore famiglia, lo splitting alla tedesca o una no tax area per figlio?

Avremo modo di confrontarci, ma, intanto, si decida da subito che la famiglia sia un nuovo soggetto che si affaccia all'ordinamento tributario, terminando definitivamente quella concezione sbagliata e certamente incostituzionale che tratta semplicemente la famiglia come sommatoria di singoli. Anzi, che propone una sommatoria di singoli in cui il risultato finale è addirittura e paradossalmente più penalizzante se i singoli dovessero fronteggiare il fisco *uti singuli*.

In tal senso, qualsiasi sia il paradigma fiscale prescelto si dovranno abbandonare scale di equivalenza in cui il componente della famiglia viene valutato con una cifra inferiore (o sensibilmente inferiore) a 1. In Italia, cioè, ogniqualvolta si considera il nucleo familiare per l'erogazione di servizi, ovvero in ambito ISEE, i fattori da considerare non vengono divisi per un numero pari ai componenti del nucleo familiare, bensì per un numero diverso e inferiore, addirittura quale 0,57, 0,47, 0,42 e così via. Inoltre, si dovrà considerare il nascituro come membro della famiglia, subordinando ogni misura alla nascita, ma dovendo ben considerare quanti cambiamenti ogni prossima nascita impone nel nucleo familiare.

Ebbene, chiediamo che la riforma superi decisamente tale impostazione, cosicché il "nuovo" soggetto fiscale -che sarà la famiglia in quanto tale- dovrà ottenere un trattamento non penalizzante, ma al contrario capace di tenere conto delle peculiarità che la famiglia manifesta per il sistema sociale e di finanza pubblica e del contributo che essa dà, svolgendo funzioni indispensabili di rilevanza oggettivamente pubblica.

Inoltre, nei decreti delegati non potranno non trovare adeguato spazio sotto il profilo della deducibilità/detraibilità dei costi che i genitori sostengono per i figli, specie in relazione a diritti costituzionali, così come dovranno essere valorizzati i costi che i "nonni" si assumono per i loro figli in quanto genitori, secondo le proposte dell'associazione Nonni 2.0.

In particolare, si dovrà porre fine alla ingiusta discriminazione verso i genitori che sostengono ingenti costi per poter liberamente scegliere un percorso educativo presso scuole paritarie, le cui rette, almeno fino a quando l'entità delle stesse non scenda sotto parametri equivalenti ai costi propri dell'istruzione presso scuola statali, dovranno essere adeguatamente defalcate dal montante imponibile del reddito tassato.

Se, poi, la tutela fiscale della famiglia è la leva necessaria per credere davvero nella rinascita demografica, un **particolare spazio dovrà essere riservato alla maternità** e soprattutto alla ricerca di adeguate formule che consentano di invertire il troppo spesso conflittuale rapporto fra maternità e lavoro.

¹⁷ ANGELO CONTRINO, *Sulla riforma della fiscalità della famiglia: una proposta strutturale e articolata, che va oltre il c.d. assegno unico, tra ineludibili moniti del giudice delle leggi ed eliminabili effetti collaterali in punto di disincentivo al lavoro femminile*, in Riv. Telem. Dir. Trib., 2020)

In tal senso, le ottime proposte introdotte dal Parlamento all'art. 5, comma 1, punto 2.4 e 2.4 bis) per una imposizione fiscale specifica e di favore per gli straordinari e i premi di produttività vanno nel giusto senso di trattamenti tributari differenziati rispetto ad obiettivi considerati particolarmente meritevoli.

A parte la necessità di non trascurare i lavoratori autonomi da misure equivalenti sul piano dello scopo, tali ipotizzate discipline fiscali di favore dovranno trovare forme e misure particolari e ulteriormente incentivanti per le lavoratrici – madri sia per la fase della gestazione, sia per i periodi successivi.

Ad esempio, i premi di produttività potranno essere resi particolarmente convenienti per i datori di lavoro se indirizzati a lavoratrici in tali fasi, in modo da evitare alla radice ogni ipotesi discriminatoria.

Non solo. Nell'ambito del nuovo disegno della fiscalità per le imprese, dunque, con riferimento all'art. 6 della delega, si dovrebbero introdurre agevolazioni significative per l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di donne in stato di maternità o con figli piccoli, sia sul piano dell'offerta, sia su quello della domanda.

Chiediamo, ad esempio, di introdurre è una “superdeduzione, ovvero di come una sorta di novello “mater superbonus” al 110%, del costo che il datore di lavoro sostiene per il salario di madri di figli piccoli o durante la gestazione, con premi crescenti al crescere dei figli. Per converso, per le lavoratrici autonome che vivano una maternità o, terminata la stessa, abbiano figli piccoli, si può pensare a un credito d'imposta per i soggetti che si avvalgono di servizi prestati o beni ceduti da professioniste o imprenditrici in tali situazioni, e ciò in misura crescente al crescere dei figli.

Si rimanda, infine, alle proposte avanzate perché il fisco tuteli maggiormente la solidarietà, specie familiare, verso i più fragili, nonché quel particolare, ma essenziale “Noi” che si concretizza nelle tante e belle forme della solidarietà sociale¹⁸.

¹⁸ Dalle proposte delle associazioni:

In tema di FISCO PER I PIU' FRAGILI. La scelta di stare nel campo antropologico del “NOI” implica di utilizzare la leva fiscale anche per promuovere la solidarietà fattiva nel nucleo familiare verso i più deboli.

Per questo, il network aveva proposto al Parlamento di inserire all'art. 5 della legge delega una esplicita previsione per dare fiato e dignità all'accoglienza e alla cura ai più fragili.

In tal senso, si è chiesto sia in occasione della presente riforma fiscale che di elaborazione della delega sul tema anziani di cui alla legge n. 33/2023, tanto di ampliare i benefici fiscali per gli oneri da sostenere per l'assistenza, specie domiciliare, quanto di estendere gli stessi a soggetti prossimi a chi soffre, riconoscendo con ciò la solidarietà naturale esistente e ponendo al centro della disciplina una relazione di prossimità e non un individuo.

Il risultato dovrebbe essere quello di incentivare una attenzione adeguata a chi è nella fragilità e nell'invalidità. A tale scopo, gli oneri contributivi e retributivi sopportati da obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. per assunzioni di personale ovvero per spese per caregiver, per l'assistenza domiciliare di soggetti in situazioni patologiche invalidanti dovrebbero divenire almeno deducibili dall'imponibile di chiunque fra i familiari ne assuma, totalmente o parzialmente, il relativo costo.

Per questo si è proposto di introdurre all'art. 5 dedicato ai criteri per la nuova IRPEF anche il “sostegno alla assistenza familiare a domicilio, con la previsione che gli oneri contributivi e retributivi sopportati dagli interessati e da obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. per assunzioni di personale preposto all'assistenza domiciliare di soggetti in situazioni patologiche invalidanti siano deducibili dall'imponibile di chiunque fra i familiari ne assuma, totalmente o parzialmente, il relativo costo e con la previsione di favorire la assistenza fornita dal caregiver familiare, anche intervenendo sulla disciplina lavoristica di quest'ultimo per la conservazione dell'eventuale collocazione lavorativa dipendente o autonoma condizionata dalle considerate incombenze di cura”.

Di tale rilevante preoccupazione non si trova un esplicito riscontro nella legge delega, benché si tratti di ipotesi che possono comunque essere declinate dagli emanandi decreti delegati, rientrando in vari parametri di principio delle delega, nonché trattandosi di soggetti fragili che vanno inclusi nel perimetro relativo alla “composizione del nucleo familiare” indicato al punto 1.1. della lettera a) del comma 1) dell'art. 5 della legge delega.

*

In tema di FISCO PER IL NO PROFIT.

L'impostazione strutturale che auspichiamo possa avere la riforma fiscale in corso implica anche la valorizzazione della capacità delle persone di condividere creatività e solidarietà, superando uno dei dogmi degli ordinamenti a matrice individualista, secondo cui, da un lato, l'impresa può esistere solo a fronte di una attività speculativa degli imprenditori, cosicché in Italia è sempre stato boicottato l'orizzonte della c.d. “impresa sociale”, mentre, dall'altro, la disciplina del comparto no profit in senso stretto è troppo condizionata da un atteggiamento complessivo di sfavore se non addirittura vessatorio e non rispettoso della reale dinamica della solidarietà.

In particolare, sulle imprese sociali si era chiesto che all'art. 6, riguardante l'imposizione fiscale alle società, si ipotizzasse di "introdurre, anche revisionando la relativa normativa civilistica e societaria, una nuova disciplina fiscale per le imprese sociali, in cui sia introdotto il vincolo di non distribuzione degli utili, nel senso di:

- 1) eliminare ogni restrizione organizzativa per una siffatta ipotesi imprenditoriale;
- 2) individuare misure premiali per l'investimento degli utili ai fini dello sviluppo sociale e l'incremento occupativi;
- 3) semplificare gli adempimenti costitutivi e di conduzione della vita sociale";

Quanto ai temi per il volontariato e il terzo settore, le associazioni hanno chiesto (rispetto all'art. 7 della legge delega in tema di IVA), di "escludere la disciplina IVA per gli enti del Terzo Settore ovvero almeno razionalizzare detta disciplina, al fine di:

- 1) stabilizzare il regime di esenzione IVA con la contestuale radicale semplificazione di ogni relativa incombenza gestionale;
- 2) prevedere aliquote agevolate sugli acquisti effettuati da enti non commerciali in settori sociali e sanitari particolarmente sensibili;
- 3) introdurre misure adeguate per consentire agli enti del terzo settore di recuperare con procedure accelerate l'IVA finale versata sugli acquisti".

Purtroppo, allo stato non vi è evidenza di una riflessione del legislatore su questi temi, che, comunque, rientrando certamente in una coerenza con i principi generali della delega, potranno, anzi dovranno, venire considerati nell'ambito dei prossimi decreti legislativi, che daranno effettiva forma e vigenza a questa straordinaria riforma.